

Registrazione a IRPESSUA n. 16/03/2023

di n. 181 verso 3

EURO

Codice sociale SI NO

ESENTE

STATUTO

ASSOCIAZIONE MINATORI NEBIDA ONLUS

(come modificato dall'Assemblea Straordinaria degli associati del 3 marzo 2023 per adeguarlo alle norme del D. Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo Settore)



Art. 1. DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita l'Associazione denominata **ASSOCIAZIONE MINATORI NEBIDA ONLUS** (ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460), con sede legale in IGLESIAS (SU) - Frazione NEBIDA, Via Pertini n. 18 - Cap. 09016 - Codice Fiscale 90030610928.

Clausola ad efficacia differita Lo Statuto è stato modificato e integrato in conformità alle norme previste dal D. Lgs. 117/2017 per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). L'adeguamento decorrerà dall'accoglimento della richiesta di iscrizione. Di conseguenza l'Associazione integrerà automaticamente la sua denominazione sociale con l'acronimo ETS, in sostituzione dell'acronimo Onlus.

La denominazione di Associazione Minatori Nebida ETS sarà obbligatoriamente utilizzata nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza, nelle comunicazioni con il pubblico e in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

Art. 2 - FINALITÀ SOCIALI

L'Associazione persegue in via principale finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione esercita attività senza scopo di lucro e le è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte o effettuate a favore di altri Enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

L'Associazione si obbliga a impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3 - ATTIVITÀ SOCIALI

L'Associazione intende operare, in via principale (come da art. 5 - c. 1, D.Lgs. 117/2017) in attività aventi a oggetto:

- d) attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- e) interventi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati.

Inoltre l'Associazione opererà, nell'ambito delle attività di interesse generale, in attività specifiche aventi per oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Tutela beni artistici e storici (come da art. 10 c. 4 D. Lgs. n. 460/97), a beneficio della collettività diffusa, mediante la tutela, la promozione e la valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui D. Lgs. n. 490/99 (Testo Unico Disposizioni Legislative in materia di beni culturali e ambientali e i beni di cui al D.P.R. n. 1409 - Archivi di Stato);

- Ricerca storica e sociale, con la raccolta e classificazione di documenti e materiali, in particolare quelli relativi all'attività mineraria, permettendone la consultazione e fruibilità alla collettività
- Tutela, conservazione e valorizzazione di beni d'interesse storico e culturale, in particolare quelli relativi all'attività mineraria nelle sue diverse articolazioni.
- Tutela della memoria del lavoro e della cultura mineraria.
- Organizzazione di manifestazioni e iniziative tese a promuovere le suddette attività e la produzione e pubblicazione della relativa documentazione.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i limiti previsti dalla normativa vigente, mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato alla eventuale individuazione delle attività diverse è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione, altresì, può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi eventuali volontari, nel rispetto dei principi di verità, di trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità al disposto legislativo.

Art. 4 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è obbligatoriamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e -avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, eventuali collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera della Assemblea Straordinaria degli Associati, approvata dal 75% dei soci.

Art. 6 - SOCI

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) e gli Enti e Organizzazioni pubbliche e/o private che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi direttamente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volti a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Gli Enti e Organizzazioni pubbliche e/o private partecipano con un loro rappresentante.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'aspirante socio. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro degli associati.

Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore o tutore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Se la domanda di ammissione viene rigettata, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati entro sessanta giorni dalla deliberazione.

A loro volta i richiedenti, entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto, possono chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci per deliberare sulle domande non accolte, in occasione della prima riunione ordinaria.

- I soci hanno diritto a:
- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto (purché iscritti nel Libro soci da almeno un mese) nelle sedi e nelle occasioni deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
 - godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione;
 - esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente, presso la sede sociale e entro un mese dalla richiesta.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell'art. 8 del presente Statuto.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

- La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.
- Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
- L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso non provvedendo al pagamento delle quote associative o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione.
- L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera o posta elettronica al socio interessato.
- Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. Il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.
- La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.
- Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 7 - ORGANI SOCIALI

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei conti

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolve a totale titolo gratuito.

Art. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione e può essere ordinaria o straordinaria. È composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, e in regola col pagamento delle quote associative.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del Bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante invio di e-mail o lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione o affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve indicare giorno, ora e luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'Ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione dell'Assemblea deve intercorrere almeno un'ora.

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria) con diritto di voto tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative.

A ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e solo di potervi assistere, perché il diritto di voto è attribuito a coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

Si può intervenire all'Assemblea anche mediante strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza e teleconferenza) ovvero esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

All'Assemblea (ordinaria o straordinaria) è ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di tre deleghe.

Le votazioni dell'Assemblea avvengono, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 9 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

In Sede Ordinaria:

- nominare e revocare il Consiglio Direttivo, la cui composizione numerica è indicata dallo Statuto;
- approvare il Bilancio economico-finanziario dell'anno trascorso, che (per entrate o proventi inferiori ai 220.000 euro) potrà essere redatto sotto forma di rendiconto per cassa, in conformità alla modulistica definita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- approvare il Piano Programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- fissare l'importo della quota sociale annua;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno e demandate per legge e per statuto.

In Sede Straordinaria:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno e demandate per legge e per statuto.

Art. 10 – ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente, il quale nomina fra i soci un Segretario verbalizzante. L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci (di persona o per delega) aventi diritto al voto,
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti (personalmente o per delega) su tutte le questioni poste all'Ordine del giorno.

Art. 11 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un Segretario verbalizzante.

- Per modificare l'atto costitutivo o lo Statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita: con la presenza (di persona o per delega) di almeno il 75% dei soci.
- L'Assemblea Straordinaria delibera validamente con la maggioranza del 50% più uno dei soci presenti (di persona o per delega).
- Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto.

Art. 12 - DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI E RENDICONTI

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre a essere debitamente trascritti nel Libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con invio di mail e l'esposizione per trenta giorni dopol'approvazione nella sede dell'Associazione.

Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione, esecutivo e gestionale, dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea Ordinaria ogni quattro anni. Esso è composto da un minimo di cinque a un massimo di dieci membri, eletti dall'Assemblea tra i soci dell'Associazione.

I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni o altri motivi di fuoriuscita, di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo coopterà il primo o più dei non eletti. Nell'eventuale assenza di questi, l'Assemblea dei Soci procederà alla elezione dei nuovi componenti necessari nella prima riunione temporalmente successiva all'evento.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- l'elezione, tra i suoi componenti, del Presidente;
 - la nomina (facoltativa) tra i suoi componenti di un Vice Presidente;
 - la nomina tra i suoi componenti di un Segretario e un Tesoriere;
 - la nomina, tra i soci esterni al Consiglio, di due Revisori dei conti;
 - le decisioni per le spese ordinarie, straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
 - le decisioni relative alle attività, e agli eventuali servizi istituzionali e complementari, da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - la redazione annuale del Bilancio economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
 - la predisposizione della Relazione annuale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
 - la presentazione del Piano programmatico delle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
 - la fissazione della quota sociale annua;
 - la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
 - la redazione e approvazione dell'eventuale Regolamento interno e le eventuali proposte di modifica dello Statuto da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea;
 - la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
 - ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.
- Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.
- Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con comunicazione scritta, o email o messaggio telefonico da far pervenire almeno sette giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.
- Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
- Le sedute e le deliberazioni del Consiglio devono risultare dallo specifico processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e riportato nell'apposito Registro.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni o fuoriuscite contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente, o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni per la ricostituzione del Consiglio Direttivo, da tenersi entro i successivi trenta, e curare nel contempo l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

I componenti del Consiglio Direttivo (nella loro veste di componenti degli organi di amministrazione), entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Art. 14 - SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e cura la tenuta dei relativi libri e registri. Gli spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo, a predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi, e inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzando il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa dell'Associazione redigendo le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali (ed eventualmente contributivi) e predisponendo, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto o bilancio annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente.

Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 15 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica quattro anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e provvede alla loro convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni. È composto da due membri, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una Relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

Il Collegio dei Revisori dei conti può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 17 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili di proprietà dell'Associazione;
- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- proventi, anche di natura commerciale, se conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale;
- ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D. Lgs. N. 460/97.

ART. 18 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'Associazione, in quanto Ente del Terzo settore non iscritto nel Registro delle imprese dovrà depositare il Bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Il Bilancio di esercizio sarà formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il Bilancio, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro, sarà redatto nella forma del rendiconto di cassa e in conformità alla modulistica definita dallo specifico decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'Associazione dovrà verificare annualmente l'applicabilità degli ulteriori obblighi previsti dagli artt. 13 e 14 del D. Lgs n.117/2017 per eventualmente procedere alla loro applicazione.

ART. 19 - LIBRI SOCIALI

Come dall'Art. 15 del Codice del Terzo settore, l'Associazione terrà i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati (tenuto a cura del Segretario);
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, con eventuale trascrizione anche dei verbali redatti per atto pubblico (tenuto a cura del Segretario) ;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo (tenuto dal Segretario) e del Collegio dei Revisori dei conti (tenuto dai medesimi)

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dallo Statuto.

Art. 20 - ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predisporre il Bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Inoltre l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

di Cagliari

Art. 21 - SCIoglimento e Devoluzione del Patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, l'Associazione si obbliga a devolvere il patrimonio residuo ad altri Enti del Terzo settore, nel rispetto integrale delle disposizioni stabilite dall'art. 9 c.1 del D. Lgs. n. 117/2017.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nel rispetto della procedura prevista dallo Statuto:

Art. 22 - NORME FINALI

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo richiederà al Presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione di provvedere alla nomina del terzo arbitro.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (in particolare la Legge n. 106/2016 e il D. Lgs. n. 17/2017 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto e in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile.


Il presente Statuto è stato approvato il 3 marzo 2023 dai soci riuniti presso la sede sociale di Nebida (Iglesias) in Assemblea Straordinaria con il seguente Ordine del giorno: *Esame e approvazione modifiche e integrazioni allo Statuto dell'Associazione Minatori Nebida Onlus per adeguarlo alle norme contenute nel Decreto Legislativo n. 117/2017 e s.m.i (cosiddetto Codice del Terzo Settore).*


IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Bruno Garibaldi

Andrea Madeddu





Nebida, 03 Marzo 2023



Verbale ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI Anno Sociale 2023

Il giorno 03 marzo 2023, dalle ore 16,00 si è tenuta a Nebida nella sede sociale di Via Pertini 18, in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Minatori Nebida Onlus, per esaminare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

P. 1 Esame e approvazione modifiche e integrazioni allo Statuto dell'Associazione Minatori Nebida Onlus per adeguarlo alle norme contenute nel Decreto Legislativo n. 171/2017 (cosiddetto Codice del Terzo Settore)

Il segretario dell'Associazione Bruno Garibaldi propone all'Assemblea che Andreano Madeddu, Presidente dell'Associazione, presieda la riunione. L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente, accetta la proposta, e chiede al segretario Bruno Garibaldi di comunicare i dati relativi al controllo e verifica dei soci partecipanti:

- Soci iscritti in regola col pagamento della quota sociale per l'anno 2023: n. 30 (trenta)

- Soci partecipanti: - in presenza n. 17 (diciassette); - per delega n. 9 (nove).

Constatato il rispetto delle norme statutarie relative alla presenza numerica dei soci, il presidente Andreano Madeddu dichiara regolarmente costituita l'Assemblea Straordinaria e invita il segretario Bruno Garibaldi a predisporre il verbale della riunione.

Si procede quindi all'esame dell'Ordine del Giorno:

P. 1 - Esame e approvazione modifiche e integrazioni allo Statuto dell'Associazione Minatori Nebida Onlus per adeguarlo alle norme contenute nel Decreto Legislativo n. 171/2017 (cosiddetto Codice del Terzo Settore)

Il Presidente motiva la convocazione dell'Assemblea Straordinaria, resasi necessaria per procedere alla modifica dello Statuto sociale per adeguarlo alle norme del D. Lgs. n. 171/2017 e s.m.i (Codice del Terzo settore). Il nuovo Statuto, dopo l'approvazione, sarà depositato all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente e, successivamente, inoltrato al Ministero del Lavoro per chiedere l'iscrizione dell'Associazione Minatori Nebida al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS). Con l'accoglimento della richiesta, l'acronimo ONLUS sarà automaticamente sostituito dall'acronimo ETS, e l'Associazione assumerà perciò la seguente denominazione: Associazione Minatori Nebida ETS. Al riguardo, per l'assunzione della nuova denominazione, è stato inserita nel nuovo testo dello Statuto una specifica *clausola ad efficacia differita* (Art. 1). Si procede quindi all'esame degli articoli successivi, illustrando, per quelli da adeguare, le modifiche e/o le integrazioni da apportare.

Nel merito, emerge che sono state ulteriormente rafforzato le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione. Queste dovranno essere esercitate senza fine di lucro e applicando il divieto di distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve di capitale (Artt. 2 - 4).

In coerenza con gli indirizzi dettati dal Codice del Terzo Settore, sono state confermate e ampliate le attività sociali da svolgere. Particolare attenzione è stata rivolta a quelle relative alla tutela e conservazione della memoria del lavoro e della cultura mineraria, e alla valorizzazione di documenti, materiali e beni d'interesse storico culturale. Viene inoltre prevista l'organizzazione di manifestazioni e iniziative per promuovere le suddette attività anche con la produzione, pubblicazione e diffusione della relativa documentazione (Art. 3).

Sono state precisate le modalità di adesione all'Associazione e rafforzati i diritti di partecipazione e controllo da parte dei soci e gli obblighi da osservare (Art. 6).

Rimane immutata l'individuazione degli Organi Sociali (Art. 7).

Per l'Assemblea dei soci sono stati indicati poteri, funzioni e compiti, ampliando e adeguando le modalità di convocazione, partecipazione e comunicazione. Inoltre si è proceduto a rafforzare i requisiti numerici di presenza dei soci per validare la costituzione dell'Assemblea e le deliberazioni della medesima, in particolare per quella straordinaria, onde evitare che minoranze possano talvolta imporsi sulla volontà degli associati (Artt. 8 - 9 - 10 - 11 - 12)

Sono stati precisati composizione, compiti, doveri e poteri degli organi dell'Associazione: - del Consiglio Direttivo (il cui numero massimo di componenti è stato elevato a dieci), - del Segretario, - del Tesoriere, - del Presidente, - del Collegio dei Revisori dei conti (Artt. 13 -14 -15 - 16).

Sono stati ribaditi, in coerenza con le prescrizioni del Codice del Terzo Settore, gli aspetti relativi al patrimonio ed esercizio finanziario (Art. 17), alle scritture contabili e bilancio (Art. 18), ai libri sociali e loro tenuta (Art. 19) e alla predisposizione della documentazione sull'attività svolta durante l'anno sociale (Art. 20).

Sono stati ulteriormente definiti i compiti attribuiti all'Assemblea dei soci nel caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, e i conseguenti obblighi di devoluzione del patrimonio sociale nel rispetto integrale delle disposizioni contenute nel Codice del Terzo Settore (Art. 21).

Al termine dell'illustrazione e dell'esame, il nuovo testo dello Statuto sociale, sottoposto alla deliberazione dell'Assemblea per alzata di mano, è stato approvato all'unanimità.

I lavori dell'Assemblea si concludono alle ore 17,40.

Nebida, 03 Marzo 2023

Il Segretario
Bruno Garibaldi

Bruno Garibaldi

Il Presidente
Andreano Madeddu

Andreano Madeddu



3 181 16/03/2023

0,00

TWF23L000181000QH

0,00

codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 2

TOT. NEG.: 1

TWF